



CITTÀ DI RIVOLI
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Articolo 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 12/06/2012

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 31/01/2017

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Presupposto dell'Imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo
- Articolo 4 - Esenzioni
- Articolo 5 - Misura dell'Imposta
- Articolo 6 - Obblighi di comunicazione
- Articolo 7 - Versamenti
- Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11 - Rimborsi
- Articolo 12 - Contenzioso
- Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97.
2. Il Regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Rivoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.23/2011, disciplinandone l'applicazione. Il gettito derivante dall'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, così come espressamente indicato all'art. 4 del D.LGS n. 23/2011. I relativi introiti potranno pertanto essere utilizzati per la realizzazione di interventi per il miglioramento di iniziative e di servizi idonei ad incrementare la capacità ricettiva turistica della Città di Rivoli; per la manutenzione ed il recupero dei beni culturali e monumentali della Città; nonché per la realizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e artistico. Con il rendiconto annuale verranno consuntivati gli interventi sopra richiamati

Articolo 2 - Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, quali, in via non esaustiva, alberghi, residenze turistico-alberghiere, esercizi di affittacamere, bed & breakfast, ostelli, situate nel territorio di Rivoli.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 .

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. I minori entro il dodicesimo anno di età.
 - b. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
 - c. I malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
 - d. Le scolaresche e gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze universitarie dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.
 - e. I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
 - f. I volontari che prestano servizio in occasione di calamità.

Articolo 5 - Misura dell'Imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata per persona e per pernottamento, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento.

Articolo 6 - Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

La comunicazione potrà essere altresì presentata su un modulo cartaceo.

Articolo 7 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro.
3. Ai gestori delle strutture ricettive viene riconosciuta una compartecipazione, a titolo di rimborso per le spese sostenute a fronte delle commissioni bancarie applicate ai versamenti effettuati con carte di credito o di pagamento, pari al 2% dell'importo riversato al Comune di Rivoli quale imposta di soggiorno, che i gestori tratterranno direttamente al momento del versamento trimestrale delle somme riscosse.
4. Al fine di agevolare le strutture con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestralmente da versare sia inferiore ai 100 €, tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre successivo. Il riversamento al Comune di Rivoli è in ogni caso dovuto:
 - per importi, anche cumulativi, superiori a € 100,00;
 - almeno una volta all'anno, a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo trimestre.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dalla normativa.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza

può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.

Allegato A

Imposta di soggiorno di cui all'Articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 23/2011

L'imposta è applicata per persona e fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi secondo le seguenti misure:

Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
alberghi	2,00
affittacamere, residence	2,00
ostelli	1,00
bed&breakfast	1,00
